

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

Fallimento G.S.H. – Tribunale di Velletri – Sezione Fallimentare – Fallimento n. 22/2016 Giudice Delegato: Raffaella Calvanese – Curatore: Andrea Maria Azzaro

E

[•], con sede in [•], (la “Società”);

PREMESSO CHE:

- a) con sentenza del 23.02.2016, il Tribunale di Velletri dichiarava il fallimento della G.s.h. Srl A Socio Unico In Liquidazione (già Semeraro Holding Srl) nominando Curatore Fallimentare Prof .Avv. Andrea Maria Azzaro con studio in Roma, Via degli Scipioni 268/a (di seguito: la “Procedura Fallimentare”);
- b) nell’ambito del programma di liquidazione, ai sensi dell’art. 104-ter della legge Fallimentare, la Curatela è stata autorizzata ad esperire una procedura competitiva (di seguito: la “Procedura Competitiva”) finalizzata all’alienazione di beni acquisiti all'attivo e segnatamente – rami d'azienda di Sestu (CA), Lugagnano di Sona (VE), Erbusco (BS), Stezzano (BG) e Roveredo in Piano (PD); marchio “Semeraro” e collegati, ivi compresi diritti d'uso del marchio sui punti vendita di Pontelagoscuro (FE), Feroletto Antico (CZ) e Torino; e diritti su sito www.semeraro.it; beni tutti appartenenti alla Società fallita G.S.H
- c) con lettera in data _____, la Società ha manifestato il proprio interesse per partecipare alla I fase della Procedura Competitiva, e, al fine di poter formulare una proposta vincolante per l’acquisto, ha richiesto di accedere, alle condizioni e con gli impegni di cui al presente accordo di riservatezza (di seguito: l’ “Accordo”), ad informazioni relative G.S.H.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Società si obbliga, per sé e, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., per i propri soci, dipendenti, collaboratori e/o rappresentanti, ivi inclusi professionisti, revisori, consulenti ed ausiliari (di seguito: i “Soggetti Interessati”), a non divulgare, trasmettere e/o comunicare ed a considerare e mantenere strettamente private e confidenziali le Informazioni Riservate (come di seguito definite) e ad adottare tutte le misure opportune per garantire la loro riservatezza in conformità agli obblighi previsti dal presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo saranno considerate quali “Informazioni Riservate” tutte le informazioni di qualsivoglia natura che non siano o non diventino pubbliche o pubblicamente disponibili (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione del presente Accordo per fatto ascrivibile alla Società e/o ai Soggetti Interessati) riferite ai beni della G.S.H ovvero relative al Fallimento di G.S.H., che sono state o verranno fornite alla Società, anche nell’ambito della *data room* all’uopo predisposta nell’ambito della procedura competitiva e delle attività volte alla formulazione da parte della Società di una proposta vincolante di acquisto in blocco o in parte dei beni, tanto in forma scritta e/o orale che su

supporti informatici, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti informazioni:

- (a) presentazioni, *information memorandum*, documenti, registri e libri sociali e contabili;
- (b) informazioni di qualsivoglia natura relative ai beni in vendita della G.S.H o alla Procedura Fallimentare;
- (c) qualsiasi contratto, atto, parere, rapporto, *report*, analisi, estrapolazioni, sintesi, studi, anche preparati dalla Società, che contengano, rispecchino o siano basati, in tutto o in parte, su tali informazioni o sulla elaborazione di Informazioni Riservate.

La Società prende atto ed accetta che la Procedura Fallimentare e i suoi advisor o consulenti non hanno effettuato alcuna verifica della esaustività, esattezza, accuratezza e correttezza delle Informazioni Riservate messe a disposizione della Società e pertanto la Procedura Fallimentare e i suoi advisor o consulenti non saranno in alcun modo responsabili nel caso in cui (a) le Informazioni Riservate non siano sufficienti e idonee a fornire un quadro esaustivo dei beni posti in vendita ovvero siano state omesse informazioni che potrebbero essere rilevanti per un potenziale acquirente; ovvero (b) i prospetti, gli elenchi e gli schemi riepilogativi compresi tra le Informazioni Riservate non riflettano in modo corretto e completo le informazioni ivi sintetizzate. La Procedura Fallimentare e/o i suoi advisor e/o consulenti quindi non assume/non assumono alcuna responsabilità, né alcun dovere di diligenza nei confronti della Società in relazione alle Informazioni Riservate, ovvero all'uso, o all'affidamento da parte della Società, dei Soggetti Interessati o di qualsiasi altro soggetto, in relazione alle Informazioni Riservate e, pertanto, la Società sarà esclusiva responsabile per le decisioni e/o le valutazioni prese e/o svolte sulla base delle Informazioni Riservate e/o in relazione all'accuratezza, attendibilità e completezza delle informazioni fornite.

3. Resta sin d'ora inteso che le Informazioni Riservate verranno messe a disposizione della Società e dei Soggetti Interessati secondo i criteri e le procedure ritenuti di volta in volta opportuni dalla Procedura Fallimentare, anche al fine di salvaguardare gli interessi tutelati dal presente Accordo, impegnandosi la Società a rispettare e a far rispettare ai Soggetti Interessati le eventuali indicazioni operative che saranno di volta in volta fornite loro.
4. La Società assume l'obbligo di adottare e far adottare ai Soggetti Interessati tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza, nonché il più stretto riserbo sulle Informazioni Riservate e di utilizzare e di far utilizzare ai Soggetti Interessati dette Informazioni Riservate unicamente in funzione delle attività necessarie alla formulazione di una proposta vincolante di acquisto dei beni posti in vendita. La Società sarà, tra l'altro, obbligata a non diffondere, divulgare o trasmettere alcuna Informazione Riservata e a non rilasciare, senza il preventivo consenso scritto della Procedura Fallimentare alcun comunicato o annuncio riguardo ai contenuti delle Informazioni Riservate e/o, più in generale, alla Procedura Competitiva e alla partecipazione alla stessa da parte della Società, procurando che i propri soci, dipendenti, collaboratori e/o rappresentanti, ivi inclusi professionisti, revisori, consulenti ed ausiliari si comportino conformemente. Resta in particolare escluso qualsivoglia utilizzo e divulgazione da parte della Società e/o dei Soggetti Interessati delle Informazioni Riservate al di fuori dall'ambito necessario alla formulazione di una proposta vincolante di acquisto dei beni in blocco o in parte.
5. La Società assume, in ogni caso, piena responsabilità per ogni eventuale violazione, da parte dei Soggetti Interessati degli obblighi previsti dal presente Accordo.

6. Nel caso in cui, per vincoli di legge o di regolamento ovvero su legittima richiesta delle competenti Autorità, sia necessario per la Società o per alcuno dei Soggetti Interessati consegnare, rendere note a terzi o divulgare dette Informazioni Riservate, è obbligo della Società o di ciascuno dei Soggetti Interessati informare la procedura Fallimentare per iscritto preventivamente.
7. Le parti del presente Accordo, per quanto di rispettiva pertinenza, si impegnano reciprocamente a rispettare le norme di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
8. Eventuali mancanze o ritardi da parte della Procedura Fallimentare nell'esercizio di qualsiasi diritto o facoltà derivanti da questo Accordo non comporteranno in alcun caso il venir meno di tali diritti o facoltà. L'eventuale esercizio parziale di detti diritti o facoltà non precluderà l'esercizio ulteriore di essi.
9. Le obbligazioni assunte con il presente Accordo decorrono a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e rimangono in vigore, anche successivamente alla conclusione della Procedura Competitiva e anche per l'ipotesi di eventuale mancata partecipazione della Società alla stessa, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione. Inoltre, alla conclusione della Procedura Competitiva ovvero nell'ipotesi di eventuale mancata partecipazione alla stessa per qualsivoglia motivo, la Società restituirà tutti i materiali ricevuti, ed in particolare, a titolo esemplificativo, schemi, documenti, dati, rapporti, risultati di test, valutazioni, istruzioni, manuali, su supporto sia cartaceo sia magnetico o ottico.
10. La sottoscrizione del presente Accordo, la messa a disposizione della documentazione e l'apertura della Procedura Competitiva non comporta alcun obbligo o responsabilità, di natura contrattuale o extracontrattuale, della Procedura Fallimentare e/o dei suoi advisor e/o consulenti nei confronti della Società in merito alla vendita dei beni, inoltre, che la messa a disposizione della documentazione e l'apertura della procedura competitiva per la vendita dei beni non preclude la facoltà della Procedura Fallimentare di non accettare alcuna proposta da parte della Società e/o di interrompere, sospendere o terminare in ogni momento detta procedura competitiva.
11. I costi e le spese (incluse quelle relative ai consulenti legali e finanziari) sostenuti dalla Società nell'ambito delle operazioni di cui al presente Accordo rimarranno ad esclusivo carico di quest'ultima. In nessun caso la Procedura Fallimentare sarà responsabile nei confronti della Società e/o dei Soggetti Interessati e/o di aventi causa a qualsiasi titolo della Società per i costi, danni o spese sostenuti nell'ambito della Procedura Competitiva, anche in caso di eventuale interruzione, per qualsiasi causa, della stessa.
12. Il presente Accordo è retto dalla legge italiana.
13. In caso di controversia, l'autorità giudiziaria italiana avrà esclusiva giurisdizione e il Foro di Velletri avrà competenza esclusiva.

XXXX
